



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 83 riunione del 5.9.2016

Verbale n. 83

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione fieristica denominata **“PALERMO FOOD FES”** che si svolgerà presso la Fiera del Mediterraneo, **con ingresso libero, dal 3 all’11 settembre 2016 dalle ore 17,00 alle ore 24 con una affluenza prevista di circa 3000 (tremila) persone.**

L’anno duemilasedici del mese di settembre nel giorno cinque presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione del 2.9.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente;*
L’Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*
Il Dott. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*
L’Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*
L’Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture);*
L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*
Il Dott. Alessandro Catuogno – *Rappresentante CONFIMPRESE;*
Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale”* (giusta disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. n. 1319499 del 2.9.2016 con la quale il Sig. Massimiliano Mazzara nato a Trapani il 10.06.1965 e residente ad Erice in Via Montessori Maria, n. q. di Legale Rappresentante della “ATI MediFiere s. r. l. e Strutturalia s. r. l.” con sede in Trapani Via A. S. Fontana n. 7, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento della manifestazione di cui in oggetto;

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza:

1. Ordinanza n. 216/OS del 24.8.2016 avente per oggetto “Autorizzazione in deroga ai sensi della L. 447/95 ed al Regolamento approvato con Deliberazione di CC n. 435/2015 per la 2° edizione del “Palermo Food Festival” – Fiera del Mediterraneo dal 3 all’11.9.2016;
2. Relazione a firma dell’Arch. Dario Faro;
3. Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo a firma dell’Arch. Dario Faro;
4. Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte;
5. Analisi strutturali relativa ai carichi sospesi;
6. Piano operativo di sicurezza;
7. Copia attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria;
8. Vista la relazione tecno illustrativa con allegata planimetria acquisita tramite mail in data odierna;

Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Considerato che:

- l’art. 3, comma 2, del Disciplinare di Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo, adottato con deliberazione di G. C. n. 146 del 30.9.2011 “*Campo di applicazione*” testualmente recita: *“sono esclusi dal campo di applicazione i luoghi all’aperto, piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie”*
- l’art.12, comma 2, del Disciplinare di Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo, adottato con deliberazione di G. C. n. 146 del 30.9.2011



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 83 riunione del 5.9.2016

“Allestimenti temporanei” testualmente recita *“Le manifestazioni temporanee non sono soggette all’agibilità ex art. 80 del T. U. L. P. S. qualora non comportino l’allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico o qualora utilizzino palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm 80. Eventuali impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione sonora devono, comunque, essere allocati in aree non accessibili al pubblico”*;

- il D.M. 19.08.1996 ha individuato all’art.1 sia le attività definite come locali di pubblico spettacolo e intrattenimento (rientranti nel punto 83 del D.M. 16.02.82, ora punto 65 del D.P.R.151/2011) che nell’ALLEGATO, la norma tecnica da attuare nelle diverse tipologie di locali;
- Circolare Prot. P410/4109 del 28.6.2002 del Ministero dell’Interno – Dipartimento VV. F. – Area Prevenzione Incendi, non rientra nelle competenze di questa Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo il comma 2 dell’art.1 del menzionato D.M. 19.8.1996 esclude dal campo di applicazione di tale Decreto e dunque anche dall’assimilazione a locale di pubblico spettacolo ed intrattenimento *“i luoghi all’aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, o qualora utilizzino palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm. 80 (ottanta) e gli eventuali impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione sonora, siano allocati in aree non accessibili al pubblico”*;
- Il D.M. 18.12.12 ha inoltre soppresso le parole *“purché di altezza non superiore a mt. 0,80”*;

Ciò premesso e preso atto che di quanto si evince dalla richiesta e dalla relazione tecnica non sussistono: sbugliettamento e posti a sedere per assistere agli spettacoli, la Commissione constata che la manifestazione di che trattasi non rientra tra quelle di propria competenza.

In ogni caso si evidenzia che gli organizzatori della manifestazione rimangono responsabili, a salvaguardia della pubblica incolumità, dell’idoneità e del controllo del regolare montaggio delle opere strutturali e degli impianti elettrici realizzati, che non dovranno mai e in nessun caso essere collegati all’impianto di terra della rete di pubblica illuminazione cittadina.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario